



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)

Istituita ai sensi della L.R. 4/2016 con deliberazione di G.R. n. 212 del 27/02/2017

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO
FORNITORI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA**

Approvato con deliberazione di Assemblea soci n. 3 del 29/04/2024

Sommario

Premessa.....2

Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	4
Art. 4.....	4
Art. 5.....	4
Art. 6.....	4
Art. 7.....	5
Art. 8.....	6
Art. 9.....	6
Art. 10.....	6
Art. 11.....	7

Premessa

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Ufficiale dei Fornitori della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (d'ora in avanti DTR).

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Albo Ufficiale Fornitori, l'elenco, gestito anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, all'esecuzione di lavori da svolgere in economia ed in procedura ristretta semplificata, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
- per Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo n. 36/2023, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note;
- per Fornitore/i, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni, servizi e/o lavori.

L'istituzione dell'Albo Ufficiale Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della DTR.

Tale giudizio è formulato tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, di requisiti - in capo alla società, ai suoi amministratori o comunque a qualunque persona fisica dotata di poteri di rappresentanza e ai suoi soci, - anche con riferimento ai 5 anni pregressi- di serietà, correttezza, moralità e professionalità e del principio di opportunità (o inopportunità) amministrativa.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla comunicazione per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per la DTR uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2

È istituito l'Albo Ufficiale Fornitori della DTR.

L'Albo dei Fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori disposte dalla DTR.

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della Direzione della DTR.

L'Albo Ufficiale Fornitori è utilizzato dalla DTR per l'espletamento di procedure di affidamento di servizi e forniture, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa

vigente in materia e in particolare ai sensi dell'art. 1 e ss. dell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 3

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I): Fornitori di Servizi
- Sezione II): Fornitori di Beni

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di servizi e beni.

Art. 4

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori i soggetti di cui all'art. 65 e 66 del Codice dei Contratti.

Art. 5

La DTR per adempiere all'obbligo di cui all'art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale), si avvale della piattaforma telematica denominata "Tuttogare", accessibile da apposito link sul proprio sito.

Gli operatori economici che intendono iscriversi nell'Elenco degli operatori economici della DTR dovranno anche registrarsi alla predetta piattaforma con le modalità indicate nelle norme tecniche di utilizzo reperibili sulla home page della stessa.

Si specifica che la registrazione alla piattaforma telematica "Tuttogare" non sostituisce l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici della DTR, ma è adempimento aggiuntivo volto esclusivamente a consentire lo svolgimento delle gare in modalità telematica, come previsto dalla legge.

Si precisa, infine:

- che la mancata registrazione alla piattaforma telematica "Tuttogare" comporta l'impossibilità di ricevere gli inviti alle gare conseguenti all'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici della DTR;
- che la sola registrazione alla piattaforma telematica "Tuttogare" non è condizione sufficiente per ricevere gli inviti alle gare, ma occorre essere anche iscritti nell'Elenco degli operatori economici della DTR.

Art. 6

Per essere iscritti all'Albo Ufficiale Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicate:

1. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente alla categoria merceologica d'interesse (con relativo numero e data d'iscrizione), con indicazione dei soggetti che compongono l'Impresa, dell'assenza di procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque anni, nonché di dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre previste dal Codice dei contratti. Il fornitore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il fornitore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per l'importo di cui al Decreto del MEF del 28/09/2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

3. dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
4. dichiarare il possesso degli eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Art. 7

Per ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori, la DTR mette a disposizione una piattaforma informatica per l'iscrizione on line.

Le domande di iscrizione in elenco saranno accolte solo se presentate attraverso detta piattaforma.

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione nell'elenco, presentazioni di aziende, materiale pubblicitario e simili recapitate alla DTR tramite qualsiasi altro mezzo alternativo alla piattaforma suddetta.

Per l'utilizzo della piattaforma è necessario disporre della firma digitale ed occorre autenticarsi secondo le istruzioni presenti sulla piattaforma stessa.

L'iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limiti temporali ed ha valore fino all'espletamento del procedimento di revisione dell'elenco più avanti descritto.

Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande, delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l'iscrizione in elenco delle domande regolari è stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.

Dell'esito delle istanze verrà data notizia tramite pec all'operatore economico interessato. È facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

La DTR si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

Art. 8

Le domande di iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori sono soggette alla valutazione da parte della DTR.

Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti.

L'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti verrà comunicata a ciascun Fornitore.

La DTR procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui ai precedenti articoli ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

In caso in cui la domanda d'iscrizione all'albo sarà da ritenersi incompleta, si effettuerà la comunicazione di rigetto al fornitore interessato. Il fornitore avrà la facoltà di ripresentare l'intera domanda, integrandola con la documentazione mancante.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria domanda in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

La DTR si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 9

La DTR provvederà ad effettuare le iscrizioni, a suo insindacabile giudizio e nell'ambito della più ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti.

Art. 10

Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:

- a) senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell'operatore economico, ogni qual volta si verificano circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l'iscrizione;
- b) qualora la DTR ritenga necessario chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
- c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto;
- d) allo scadere di due anni dalla data di iscrizione.

La messa in revisione della domanda comporta l'invio di una comunicazione a mezzo pec all'operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), o contenente la richiesta di ripresentazione, entro 30 giorni, della domanda e quindi delle dichiarazioni sui requisiti posseduti, nel caso di cui alla precedente lettera d).

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscrizione in elenco viene sospesa immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesta, sempre che sia fornita entro due anni dalla presentazione della domanda originaria, che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione.

Nel caso di cui alla precedente lettera d) l'iscrizione resta valida fino allo scadere del 30° giorno dall'invio della richiesta di revisione, poi viene cancellata.

Di regola la revisione avviene da parte dell'operatore economico inserendo ex novo una nuova domanda tramite la piattaforma telematica per l'iscrizione, a meno che non sia

richiesto specificatamente l'invio di chiarimenti o di documentazione da inoltrare tramite altro mezzo indicato dall'Amministrazione.

Nel caso di revisione di cui alla lettera d), se non vi sono modifiche a quanto già dichiarato in prima istanza, sarà sufficiente inviare una pec in cui si confermi che nessuna delle dichiarazioni e dei dati inerenti alla prima iscrizione dell'operatore economica è mutata. Si precisa inoltre che l'intervenuta modifica del codice fiscale o della partita iva dell'operatore economico comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco con possibilità, comunque, per l'operatore subentrato di iscriversi ex novo.

È facoltà della DTR di cancellare dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. n. 36/2023 accertato anche mediante controlli a campione effettuati dall'Amministrazione.

Della cancellazione è data notizia via pec all'operatore economico interessato.

Art. 11

Per procedure di gara di importo a base d'asta, al lordo degli oneri di sicurezza, **pari o superiore a 140.000 Euro e inferiori alla soglia europea** con oggetto l'affidamento di beni e/o servizi corrispondenti ai CPV (acronimo di "Common Procurement Vocabulary" ovvero "vocabolario comune per gli appalti pubblici"), l'Amministrazione inviterà tutti gli operatori economici validamente iscritti alla data di invio della lettera di invito che al momento dell'iscrizione, o dell'ultimo aggiornamento della medesima, abbiano segnalato l'interesse ad essere invitati per quel determinato importo e categoria merceologica descritta dai CPV contrassegnati.

Nel caso in cui in elenco siano presenti più di 5 iscritti per quella data categoria merceologica oggetto della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) potrà scegliere tra invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere ad individuare gli operatori da invitare -tramite criteri oggettivi- tra un numero di operatori economici iscritti compreso tra un minimo di 5 ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà congruo. Nel caso in cui si dovesse avviare una procedura sottosoglia europea per cui vi siano iscritti in elenco un numero di operatori economici idonei alla procedura inferiore a 5 il RUP ha facoltà di interpellare i soli operatori economici iscritti, anche in presenza di un solo iscritto. Per l'applicazione del principio di rotazione in questo caso si rinvia alla parte seconda del "regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario".

Alternativamente il RUP potrà in questo caso scegliere di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente al fine di verificare se vi siano altri soggetti interessati a partecipare alla procedura, oltre a coloro che sono iscritti in elenco.

La pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente rimane una modalità residuale per raccogliere la volontà di operatori economici di essere invitati ad una procedura di gara sottosoglia comunitaria esclusivamente, oltre al caso suddetto, nei seguenti casi:

- procedura inerente a beni e servizi il cui CPV non è contemplato tra quelli previsti per l'iscrizione nell'elenco di operatori economici;
- procedura inerente a beni e servizi per il cui CPV, pur presente in elenco, nessun

operatore economico si è iscritto.

Per procedure di acquisto con importo, al lordo degli oneri di sicurezza, **inferiore a 140.000,00 euro** con oggetto l'affidamento di beni e/o servizi corrispondenti ai CPV in elenco, l'Amministrazione, trattandosi di procedure configurabili come affidamento diretto, con conseguente maggiore discrezionalità di scelta da parte del RUP, potrà utilizzare l'elenco:

- facoltativamente;
- per ricerche di mercato, confronti concorrenziali e simili non necessariamente finalizzate all'acquisto ma anche, ad esempio, finalizzati alla mera conoscenza dell'assetto di mercato di un dato settore;
- per richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura di un bene e servizio;
- scegliendo o meno le modalità già illustrate per procedure pari o superiori ai 140.000 euro sino alla soglia comunitaria.

L'affidamento diretto non potrà essere disposto a favore del precedente affidatario né potranno essere richiesti preventivi di spesa, al fine dell'affidamento, all'operatore economico che per lo stesso bene o servizio si sia aggiudicata la precedente gara, se non nei casi stabiliti e disciplinati dalla parte seconda del "regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario".

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui è impossibile effettuare la scelta degli operatori da invitare sulla base di criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzione e trasparenza, o comporta per DTR oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.